

## TORNATA DEL 7 LUGLIO

può errare; il Re è superiore al Ministero; dunque il Re, sentito il Consiglio di Stato, riformi la decisione del ministro.

Questo è un rovesciare assolutamente tutte le basi di diritto costituzionale: *il Re regna e non governa*, è cosa abbastanza nota perchè non si abbia a svilupparla. Il Re non esplica naturalmente gli atti delle sue prerogative ed attribuzioni se non per mezzo di un ministro responsabile; poco importa che ci sia la firma del Re, perchè noi non possiamo che rivolgerci al ministro e chiedere conto a lui del provvedimento reale.

Ora, una volta che il ministro ha già emessa una opinione, naturalmente a chi ritorna la cosa? Ritorna al ministro, il quale riesamina il suo operato, perchè il Consiglio di Stato non fa che emettere un parere, il quale naturalmente non vincola menomamente nè il Re, che non c'entra che per porre la firma, nè il ministro che è padrone di persistere nella sua volontà.

Sotto questo punto di vista la cosa è inutile; se invece si volesse realmente che il Re fosse lui colui che esaminasse e riformasse gli atti dei suoi ministri, si violerebbe un punto cardinale del diritto costituzionale.

**BON-COMPAGNI, relatore.** La Commissione non accetta la proposizione dell'onorevole Melchiorre perchè essa la crede perfettamente inutile, non perchè ripugni nella sostanza ai principii su cui essa si fonda.

Il prefetto ha facoltà di sospendere la sessione per 15 giorni: fin qui siamo d'accordo, indi aggiunge che dovrà dichiararne immediatamente i motivi in iscritto al presidente del Consiglio e riferendone al ministro. È questa parte che io stimo superflua.

Non suppongo possibile che un prefetto sospenda la sessione di un Consiglio provinciale senza enunciare nessun motivo.

Quando ciò avvenisse, questo costituirebbe un abuso di potere tale che fuor di dubbio darebbe luogo ad un richiamo a cui il ministro non potrebbe ricusare di far diritto, e se questi rifiutasse, non ci sarebbe Parlamento, il quale sostenesse questa violazione flagrante dei diritti di un Consiglio; diversamente, tutte le libertà costituzionali diverrebbero inutili.

In quanto alla seconda parte della proposizione concernente l'adito al ricorso al Re che provvederà previo parere del Consiglio di Stato, io sono d'accordo coll'onorevole Castagnola, in massima, sulle osservazioni che ha fatte; ma pur troppo le leggi attuali, sia la legge comunale e provinciale, sia quella del Consiglio di Stato, hanno ammesso siffatto principio. Sovra questo noi dovremo ritornare quando verrà in discussione la legge sul Consiglio di Stato, ed allora sarò pienamente d'accordo coll'onorevole Castagnola.

Ma io prego la Camera, e caldamente, a non impigliarsi in questioni che sono estranee all'oggetto speciale di questa legge. Senza di ciò noi non ne verremo a capo.

Io credo che questo secondo alinea sia assolutamente inutile, perchè provvede il principio generale, il principio che troveremo in un altro articolo.

Bisogna che tutti gli atti degli agenti del Governo, tutti gli atti dei prefetti diano luogo a ricorso in via gerarchica. Non ispetta a noi di stabilirne la forma. Ci addentreremmo in una discussione estranea all'oggetto speciale di questa legge, così che ci tornerebbe impossibile il definire qualche cosa di proficuo.

Io dunque respingo le proposizioni dell'onorevole Melchiorre, perchè credo che ciò che in esse vi è di utile, sia già *clausum in corpore juris*, cioè l'abbiamo già nei principii generali della nostra legislazione.

**PRESIDENTE.** La parola spetta ora al deputato Depretis, poi al deputato Melchiorre, quindi al deputato Mellana.

**LAZZARO.** L'ho chiesta anch'io molto tempo fa.

**MELLANA.** Se l'onorevole presidente acconsente, l'onorevole Depretis cambierebbe il turno con me, inquantochè io intendo di fare una proposta che agevolerebbe forse la soluzione della questione.

**PRESIDENTE.** Parli il deputato Mellana.

**MELLANA.** Io inviterei l'onorevole Melchiorre ad abbandonare la seconda parte della sua proposizione, e ciò dietro le spiegazioni del relatore, il quale dichiarava che questa questione dovrà ventilarsi a proposito della legge sul Consiglio di Stato.

Ma quello su che insisto, è che si accetti la prima parte di questo articolo con una modificazione, e credo in ciò di ottenere anche l'assenso della Commissione.

Io mi restringo nelle considerazioni pratiche. Si dice: il prefetto potrà sospendere le sessioni. Ma vorreste voi ammettere che quel funzionario, in un momento d'irritazione potesse alzarsi in faccia ad un Consiglio di sessanta persone, e dire: io vi scioglio?

Questo è d'uopo evitarlo.

Io ammetto il principio essenzialmente governativo della facoltà che ha il prefetto di sospendere le sedute, ma con che sia detto: « con messaggio motivato da trasmettersi al presidente del Consiglio provinciale. » Infatti chi dirige è il presidente, non può un estraneo ingerirsi a far questo. D'altronde succederebbero delle collisioni fra il presidente e il prefetto; quello potrebbe richiamar questo all'ordine pel modo con cui parlasse.

È fuor di dubbio, che se il prefetto può intervenire e parlare, dovrà sempre essere soggetto all'autorità del presidente, come l'intero Gabinetto è sottoposto all'autorità del presidente della Camera, quando si discute in quest'aula. Ora, è impossibile ammettere che vi sia chi possa essere superiore alla Presidenza di un Consiglio per legge deliberante.

Io credo adunque che ad evitare qualunque inconveniente, senza detrarre per nulla alla dignità del Governo, anzi assicurandogliela, si potrebbe dire: « che sia fatta facoltà al prefetto di sospendere per quindici giorni le sedute con messaggio da trasmettersi al presidente del Consiglio provinciale. »

**BON-COMPAGNI, relatore.** La Commissione accetta questa proposizione dell'onorevole Mellana.